



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La formazione del lavoratore nell'ottica del miglior  
impiego delle risorse umane

# Il sistema italiano di formazione continua dei lavoratori

**PROF. MATTEO CORTI**

Milano, 9 aprile 2015

# Piano della comunicazione

- Il diritto alla formazione professionale nella Costituzione
- La formazione professionale continua nel TFUE
- Il sistema della formazione professionale in Lombardia
- La formazione continua nel sistema di formazione professionale
- I fondi interprofessionali per la formazione continua
- I congedi formativi

# Il diritto alla formazione professionale nella Costituzione (1)

Il p.d.p.: l'art.35, co.2, Cost: la Repubblica "cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori".

## – Implicazioni:

- la formazione professionale è un diritto [cfr. ad es. l'art.2, co.1, lett. c), l. n.53/2003; art.10 della Carta sociale europea, riveduta nel 1996; art.14 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che menziona anche la formazione continua];
- si tratta di un diritto sociale a prestazione, come tale dipendente nella sua esigibilità dal sistema socio-economico del Paese in un determinato periodo di tempo;

# Il diritto alla formazione professionale nella Costituzione (2)

- legame biunivoco con il diritto al lavoro ex art.4, Cost.  
→ formazione professionale è funzionale all'effettività del diritto al lavoro → la formazione professionale come "regina" delle politiche attive del lavoro;
- la formazione professionale come diritto non soltanto dei lavoratori subordinati, ma anche autonomi;
- la formazione professionale come diritto non soltanto dei giovani, ma anche degli adulti → formazione iniziale, permanente, continua;
- la formazione come obbligo sociale della Repubblica.

# Il diritto alla formazione professionale nella Costituzione (3)

- La ripartizione delle competenze in materia di formazione professionale → dalla competenza concorrente alla competenza residuale esclusiva delle Regioni (art.117, co.4-5, Cost).
- Le norme generali sull'istruzione sono di competenza esclusiva statale; l'istruzione è di competenza concorrente (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche); l'istruzione e formazione professionale sono di competenza residuale esclusiva regionale.
- Nel d.d.l. di riforma costituzionale:
  - disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale → competenza statale;
  - organizzazione della formazione professionale → competenza regionale.

# La formazione professionale nel TFUE (1)

## La formazione professionale nel TFUE

- I quattro pilastri del processo di Lussemburgo e della politica dell'occupazione (art.145ss. TFUE): adattabilità, impiegabilità, imprenditorialità, pari opportunità → la formazione continua come obiettivo di carattere orizzontale; la Strategia Europa 2020 → una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva → l'obiettivo della crescita intelligente attribuisce un ruolo chiave all'istruzione e formazione, e in particolare anche alla formazione continua
- Il Fondo sociale europeo (art.162ss. TFUE) → nasce come strumento per favorire la mobilità della manodopera, ma ben presto si concentra sulla riqualificazione;

# La formazione professionale nel TFUE (2)

- L'art.165-166 (politica di formazione professionale) → enfasi sulla formazione continua → è procedura di coordinamento aperto che non importa armonizzazione (programmi di sostegno → Socrates, Erasmus, ecc.).
- Il processo di Lisbona → ambizione che l'UE diventi la più dinamica economia basata sulla conoscenza del mondo → obiettivo di formazione professionale → lifelong learning → 12,5% della popolazione adulta impegnata in formazione. Lisbona 2010 è stato un parziale fallimento, Europa 2020, pur enfatizzando il ruolo della formazione professionale continua, non pone obiettivi sotto questo profilo.

# Il sistema della formazione professionale in Lombardia (1)

I principi cardine della legge regionale recante “norme sul sistema educativo di istruzione e formazione” (l.r. n.19/2007) →

- pari dignità del sistema regionale rispetto alla scuola secondaria superiore → possibilità di accedere all'Università o all'Istruzione e formazione tecnica superiore;
- sistema di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi (le qualifiche e i diplomi);
- rete di soggetti pubblici e privati → istituzioni formative [i) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali; ii) istituzioni scolastiche trasferite; iii) soggetti privati accreditati; iv) istituzioni scolastiche e scuole paritarie];



# Il sistema della formazione professionale in Lombardia (2)

- l'accreditamento (il superamento del sistema di convenzionamento);
- la valutazione → logica del sistema centrata sull'utenza e non sull'offerta → polemica in riferimento al sistema scolastico, ancora centrato sull'offerta;
- il principio della valutazione dei docenti delle istituzioni formative;
- il ruolo programmatico della Regione, condiviso con province e comuni;
- il sistema dei *vouchers*.

# La formazione continua nel sistema di formazione professionale (1)

- Il fondo per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo → la quota di 1/3 del Fondo per la formazione professionale ex art.9, co. 5 della legge 19 luglio 1993, n.236 (alimentato principalmente mediante l'aumento dello 0,30% del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ex art.25 della legge 21 dicembre 1978, n.845). Processo decisionale → centralizzato presso il Ministero del lavoro, anche se quest'ultimo deve provvedere "d'intesa con le Regioni" (art.9, co.7).
- L'iniziativa regionale → legge quadro sulla formazione professionale → competenza delle Regioni in materia di organizzazione e attuazione di iniziative formative di "qualificazione o specializzazione di lavoratori che [...] abbiano esperienze di lavoro" [art.8, lett. e), l. n.845/1978]. Facoltà ampliate con la riforma costituzionale del 2001.

# La formazione continua nel sistema di formazione professionale (2)

- Le risorse del Fondo sociale europeo → dagli anni '70 rappresentano il sostegno finanziario principale per gli investimenti in formazione continua delle imprese italiane. V. l'art.165 TFUE → il FSE ha "l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale".
- L'impatto della crisi sulle fonti di finanziamento della formazione continua → la contrazione delle risorse.

# I fondi interprofessionali per la formazione continua (1)

- Le origini. Il Pacchetto Treu → La volontà del legislatore di coinvolgere più direttamente le parti sociali nella gestione e nel finanziamento della formazione continua → art.17 della legge legge 24 giugno 1997, n.196: il progetto di creazione di fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Il regolamento di riordino della formazione professionale 21 dicembre 1998.
- L'art.118 della legge n.388/2000 → le caratteristiche salienti dei fondi →
  - il carattere nazionale;
  - il carattere interprofessionale (agricoltura, industria, artigianato, servizi);

# I fondi interprofessionali per la formazione continua (2)

- la stipulazione dell'accordo interconfederale costitutivo ad opera delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  - la forma giuridica di associazione o fondazione;
  - assenza di scopo di lucro e mutualità;
  - i piani formativi settoriali, aziendali, territoriali o individuali concordati tra le parti sociali;
  - il coordinamento con le regioni (la sent. n.51/2005 della Corte costituzionale).
- L'art. 3, co. 13, l. n. 92/2012 e la possibile confluenza dei fondi interprofessionali nei fondi di solidarietà → i problemi aperti.
- L'impatto della crisi sull'attività dei FIFC.

# I congedi formativi

- I congedi formativi → (artt.5-6 della legge 8 marzo 2000, n.53).
  - L'art.5, l. n.53/2000 → sorta di congedo sabbatico, fruibile in maniera continuativa o frazionata, non retribuito.
  - L'art.6, l. n.53/2000 → i congedi per la formazione continua → strettamente funzionali alle attività formative predisposte di comune accordo tra le parti sociali.
- I congedi formativi → cenni sulla disciplina contrattuale collettiva delle cd. 150 ore.